

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1534

POR Puglia 2014-2020. Approvazione delle Linee Guida e dello schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 delle spese anticipate dallo Stato e legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, d'intesa con l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO *'Supporto al Responsabile di Fondo FSE'* Avv. Pasquale Lanera, condivisa dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, e confermata dall'Autorità di Gestione del POR e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, propone quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 4719 dell'8 luglio 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo

del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020;

- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato - ai sensi dell'art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013 - il Dirigente *pro tempore* della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto "*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020*", con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) ed a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 558/2020 circa l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, nonché approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale in cui far confluire gli impegni del Governo alla riassegnazione delle risorse dei Fondi SIE ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34/2020.

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea, nell'ambito del '*Coronavirus Response Investment Initiative*' (CRII e CRII+), ha adottato talune iniziative in risposta all'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, introducendo con i Regolamenti (UE) nn. 460/2020 e 558/2020 talune modifiche ai Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 volte rispettivamente a mobilitare gli investimenti straordinari legati all'emergenza, nella duplice forma di sostegno dei servizi sanitari e di rilancio dell'economia e dell'occupazione, nonché a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- sempre la Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - nel documento recante le misure indicative che possono essere mobilitate nell'ambito del FSE per affrontare la crisi da COVID -19, ha indicato talune azioni che potrebbero essere utilizzate per assicurare il supporto del Fondo Sociale Europeo nell'affrontare le sfide immediate ai sistemi di assistenza sanitaria, la riduzione dell'occupazione e l'incremento del rischio di esclusione sociale, anche per operazioni concepite per affrontare le conseguenze della crisi Covid-19;
- in ambito nazionale, invece, l'art 126, comma 10, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ha previsto che "*Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale*";
- ancora in ambito nazionale, l'art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha previsto che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi del ciclo 2014-2020 possano rendicontare nell'ambito dei Programmi le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

RILEVATO CHE:

- nel quadro degli interventi legislativi ispirati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante misure di sostegno per i lavoratori è stato ampliato il campo di applicazione del previgente regime relativo alla Cassa integrazione in deroga estendendone l'ammissibilità a piccole e microimprese, appartenenti a qualsiasi settore economico, ed eliminando le restrizioni legate all'anzianità individuale;

- in particolare, l'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 (*"Decreto Cura Italia"*) ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- il citato art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come convertito dalla legge n. 27/2020, ha previsto che possano accedere alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro privati ai quali non si applichino le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs. n. 148/2015, e che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le cd. *"zone rosse"* e 13 settimane per le cd. *"zone gialle"*) a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 agosto 2020;
- l'art. 70 del decreto-legge n. 34/2020 (*"Decreto Rilancio"*), ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'art. 22 citato, prevedendo per i datori di lavoro che abbiano già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse, rispettivamente, per le *"zone rosse"* e *"zone gialle"*), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020;
- gli artt. 70 e 70-bis del decreto-legge n. 34/2020, così come rispettivamente modificati ed introdotti dalla legge di conversione n. 77/2020, hanno previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con medesima causale *"Covid-19"*, da utilizzare sia a partire dal 1° settembre 2020 e sino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane;
- in data 20/03/2020 la Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto l'Accordo per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni del citato art. 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è l'unità organizzativa regionale competente per l'istruttoria delle domande di Cassa integrazione in deroga e per il rilascio delle autorizzazioni al trattamento da parte dell'INPS.

CONSIDERATO CHE:

- il sopra citato art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato;
- nell'alveo delle spese anticipate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria rientrano anche le spese sostenute per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del territorio regionale;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, paragrafo 10 (inserito dal Regolamento (UE) n. 460/2020), e 25 bis, paragrafo 7 (inserito dal Regolamento (UE) n. 558/2020), del Regolamento (UE) n. n. 1303/2013 le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili nell'ambito del POR a decorrere dall'01/02/2020, anche qualora le stesse siano portate materialmente a termine o completamente attuate prima dell'acquisizione nell'ambito del Programma;
- l'ANPAL, con nota prot. n. 4364 del 19/02/2021, nell'ambito del *'Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19'*, ha chiarito che, laddove le misure di sostegno economico siano volte a preservare il funzionamento dei sistemi sanitari e contribuiscano, nell'alveo dell'Obiettivo tematico IX, alla priorità di investimento 9.iv *"Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità"*, la combinazione con una misura di politica attiva non è sollecitata, trattandosi di misure

- essenziali per contenere la diffusione del virus e garantire che i servizi di assistenza sanitaria possano ancora essere prestati in favore dei bisognosi;
- con riferimento alle modalità di rendicontazione di tale intervento, ANPAL, di concerto con INPS, ha definito le *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'* aventi l'obiettivo di fornire un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dagli interventi legislativi sopra citati, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
 - le predette Linee guida, oltre a disegnare l'iter di rendicontazione della Cassa integrazione in deroga a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, forniscono talune indicazioni relativamente, tra l'altro, agli indicatori, alle modalità di monitoraggio dei dati ed alla conservazione della documentazione;
 - sempre le citate Linee Guida prevedono che le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 siano disciplinate da apposita Convenzione regolante i rapporti tra INPS e Amministrazione titolare del Programma, predisposta sulla base del modello allegato alle dette Linee guida, riguardanti, tra l'altro, le modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per le attività di rendicontazione dei pagamenti erogati, di monitoraggio della spesa e di accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito;
 - al fine di consentire la rendicontazione delle suddette spese l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 modificherà il predetto Programma inserendo la descrizione dell'operazione sostanziata nel sostenimento di spese per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del territorio regionale nell'alveo delle priorità di investimento 8.v (*adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento*) e 9.iv (*Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale*);

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale, al fine di rendicontare a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, di approvare le *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'* nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.”

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese relatore, d'intesa con l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'* nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l'approvazione di eventuali modificazioni e/o aggiornamenti alle *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'*;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile di Struttura
PO *"Supporto al Responsabile di Fondo FSE"*
(Pasquale Lanera)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna FIORE)

I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del DPGR n. 21/2021.

Autorità di Gestione del POR
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano Leo)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'* nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l'approvazione di eventuali modificazioni e/o aggiornamenti alle *'Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19'*;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Allegato 1)

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN
DEROGA ATTIVATA IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19**

INDICE

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	3
2. LA CIG IN DEROGA.....	3
2.1. Condizioni per l'accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)	4
2.2. Durata del trattamento	4
2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro.....	5
2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga.....	6
2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia).....	6
2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio)	7
3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020	8
3.1. Spese ammissibili	8
3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti	9
3.3. Fase preliminare alla rendicontazione	10
3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all'AdC.....	10
3.5. Effettuazione dei controlli in loco	10
4. CIRCUITO FINANZIARIO.....	11
5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP	11
6. INDICATORI	11
7. CONVENZIONE	12
8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA	Errore. Il segnalibro non è definito.
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (Decreto Cura Italia);
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Decreto Rilancio);
- decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”*, abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia recante *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”*;
- decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione Naspi, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili;
- circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
- circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all'accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all'eliminazione dei modelli cartacei;
- circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020 concernente indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
- messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante *“Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”*;
- circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell'iter concessorio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
- circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;
- circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
- circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
- messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: *"Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all'applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative"*;
- Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
- messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: *"Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall'INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro"*;
- Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: *"Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE"*.

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Oggetto del presente documento sono gli interventi di cassa integrazione in deroga derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Le Linee Guida, quale strumento *in progress* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza all'evoluzione del quadro normativo in materia, intendono fornire un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto **Cura Italia**) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020.

Dal momento che le risorse provengono dai POR, si ritiene utile precisare quanto segue:

- le attività di gestione e controllo verranno operate in conformità a quanto previsto dai Sistemi di Gestione e Controllo dei singoli Programmi Operativi e in linea con gli atti integrativi e di deroga emanati durante il periodo emergenziale, ove compatibili con l'intervento;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell'operazione è l'Autorità di Gestione del Programma.

2. LA CIG IN DEROGA

Una delle prime misure adottate allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus riguarda la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Nello specifico, l'art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, circa 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

La cassa integrazione è stata successivamente estesa a tutte le altre Regioni e Province Autonome; la sua applicazione è avvenuta in maniera scaglionata e con limiti di durata differenti in relazione alla diversa classificazione del territorio nazionale da parte dei successivi provvedimenti governativi (cfr. § Durata del trattamento).

L'articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge "Cura Italia" stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La cassa integrazione in deroga è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Successivamente è intervenuto l'art. 70¹ del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilendo che la cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

2.1. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL DECRETO CURA ITALIA (COME CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27)

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del DL Cura Italia, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà).

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL Cura Italia ha introdotto l'art. 19-bis che prevede per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate negli Accordi Quadro stipulati tra le Regioni/Province Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative².

2.2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del DL Cura Italia, e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. "zone rosse" e 13 settimane per le c.d. "zone gialle")** a decorrere **dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020**.

¹ Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in forza della Legge 24 aprile 2020, n. 27.

² L'INPS verifica esclusivamente che le categorie siano ricomprese nella norma e che i lavoratori siano presenti nell'elenco allegato al decreto di concessione inviato dalla Regione.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, DL Rilancio) ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 70), introducendo **una proroga** alle settimane previste dal DL Cura Italia.

In particolare, i datori di lavoro che hanno già utilizzato **interamente le prime 9 settimane**, (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. "zone rosse" e "zone gialle") possono richiedere **ulteriori 5 settimane** con la medesima causale "Covid-19", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020**.

Inoltre, sono previste ulteriori **4 settimane** di ammortizzatore sociale con causale "Covid-19", che possono essere utilizzate a partire dal **1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020** per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5 settimane), l'articolo 70-bis del DL Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti **antecedentemente al 1° settembre 2020**.

2.3. ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro **che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, comma 1)**³, tale ultima alternativa è stata poi soppressa dall'articolo 70 del DL Rilancio

Ai sensi del vigente art. 22 del DL Cura Italia, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda**.

L'istanza di CIG in deroga può essere presentata alla Regione solo a conclusione della procedura sindacale, sulla base delle modalità e tempistiche previste dagli Accordi quadro stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali e datoriali.⁴

Per la Provincia autonoma di Bolzano l'Accordo prevede, invece, che ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda diretta alla sede INPS di Bolzano, venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendendo l'elenco dei lavoratori interessati.⁵

Per la Provincia autonoma di Trento, l'Accordo Quadro provinciale prevede che l'accordo sindacale ai sensi dell'art. 22 del DL Cura Italia è considerato raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali (o dell'RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall'invio alle stesse da parte dell'azienda interessata della comunicazione di adesione alla disciplina stabilita dall'Accordo Quadro contenente la certificazione dell'accesso alla cassa in deroga in conseguenza degli effetti diretti o indiretti dell'emergenza Covid-19, dell'entità e della durata prevedibile della sospensione, del numero di lavoratori interessati⁶.

Il verbale di accordo sindacale deve indicare gli elementi individuati dagli Accordi Quadro, quali a titolo esemplificativo:

³ Disposizione introdotta dalla Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020.

⁴ Il termine varia dai 2 giorni (48 h) previsto dall'Accordo Quadro della Regione Marche ai 5 giorni previsti da Basilicata, Puglia, Calabria. Diversamente le Regioni Lazio e Veneto prevedono nei rispettivi Accordi Quadro il ricorso alla **procedura semplificata**: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG IN DEROGA allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse. L'informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG IN DEROGA.

⁵ Accordo Quadro della PA di Bolzano.

⁶ Accordo Quadro della PA di Trento.

- 1) data di avvio della procedura sindacale;
- 2) che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIG in deroga è conseguenza dell'emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
- 3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
- 4) periodo richiesto della CIG in deroga avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020;
- 5) indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
- 6) numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali si chiede il sostegno della CIG in deroga;
- 7) attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

2.4. PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CIG IN DEROGA

2.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE PRIME 9 SETTIMANE (DL CURA ITALIA)

Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga, compilate sui format predisposti dalle Regioni, unitamente agli allegati richiesti, devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) previste, alle Regioni di competenza.

Alla domanda deve essere allegata l'ulteriore documentazione, ove prevista, dagli specifici Accordi Quadro regionali.

Le Regioni verificano i requisiti di accesso e adottano il decreto di concessione. Fa eccezione la Regione Valle d'Aosta, che non verifica *ex-ante* il possesso dei requisiti di accesso alla misura, ma effettua dei controlli a campione *ex-post*.

Si precisa che per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le 9 settimane costituiscono un periodo aggiuntivo a quello precedentemente disposto dall'art. 17 del DL n. 9/2020 e che il DL n. 18/2020 e i decreti di riparto delle risorse (DM 24 marzo 2020 e DDG del 27 marzo 2020) stabiliscono che i trattamenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione, anche a fronte di un'unica domanda relativa all'intero periodo.

Per la Province autonome di Trento e Bolzano, le domande di concessione della deroga, con la causale "Covid-19", devono essere autorizzate dai relativi Fondi di solidarietà⁷. Le istanze devono essere presentate dai datori di lavoro direttamente all'INPS attraverso il Sistema Informativo. Nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la causale per deroga COVID (92 per Trento e 93 per Bolzano) allegando alla stessa l'accordo aziendale ove necessario per l'accesso alla prestazione, oppure l'accordo quadro, e il file.csv compilato con tutti i dati degli addetti all'unità produttiva.

Le domande trasmesse dai datori di lavoro sono istruite dalle Regioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito delle verifiche di competenza.

Il decreto è trasmesso all'INPS entro 48 ore dall'adozione, esclusivamente tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47.

Unitamente al decreto di concessione, le Regioni trasmettono all'INPS la lista dei destinatari corredata dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").

La struttura territoriale competente dell'INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati

⁷ Messaggio INPS n.1658 del 17 Aprile 2020 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020

necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"). Per il dettaglio sui termini per la trasmissione del modello, si rinvia al messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020, mentre per le modalità di compilazione, si rimanda al messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 e alla circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

2.4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL PERIODO INTEGRATIVO (DL RILANCIO)⁸

Le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane sono definiti dall'art. 70, comma 1, lett. f), e dall'articolo 71, comma 1, del DL Rilancio.

Nello specifico, la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, a far data dal **18 giugno 2020**.

In particolare:

1. i datori di lavoro che hanno avuto l'autorizzazione **per tutte le 9 settimane**, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potranno chiedere un **ulteriore periodo di 5 settimane direttamente all'INPS** che provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento;
2. i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per **periodi inferiori alle 9 settimane**, prima di **poter richiedere le ulteriori 5 settimane** previste dal DL Rilancio, dovranno rivolgersi alla Regione per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure descritte al § 2.4.1.

Come precisato dalla Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020⁹, le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. "zone rosse" e "zone gialle" prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane e 13 settimane complessive).

Rimane inalterato, invece, l'iter previsto dall'art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. par. 2.4.1).

Con riferimento alle ulteriori 4 settimane che, come visto in precedenza, possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, dovranno inoltrare specifica domanda all'INPS.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. "zone rosse" e per quelli con unità produttive site nelle c.d. "zone gialle", le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero 27 complessive (22 + 5) per le c.d. "zone rosse" e 18 complessive (13 + 5) per le c.d. "zone gialle".

I termini per la presentazione delle istanze, definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, sono i seguenti:

- a) **a decorrere dal 18 giugno 2020**, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del trattamento, pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, l'istanza è presentata all'INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
- b) in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività¹⁰. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trascorso **17 luglio 2020**

⁸ Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020.

⁹ <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf>.

¹⁰ Con riferimento alla disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 si rinvia a quanto specificato nel

(trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;

- c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, l'istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine trascorso del **15 luglio 2020**.

Le modalità di presentazione all'INPS della domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi a quelli riconosciuti sono definite nella Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020 e n. 86 del 15 luglio 2020. In particolare, la domanda, trasmessa entro i termini di cui ai precedenti a), b) e c), deve essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020

Le risorse finanziarie che concorrono al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall'epidemia di COVID-19 sono programmate nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- **9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.**
- **8.v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento**

Nell'ambito della priorità di investimento 9.iv possono essere programmate le spese riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio. La finalità di tali interventi è quella di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

Nella pdi 9.iv potranno essere altresì programmate le spese relative agli interventi CIGD di altri periodi successivi al 17 maggio (*post Lockdown*), purché ne sia dimostrato il collegamento con la finalità propria della pdi 9.iv (a titolo esemplificativo, non esaustivo: casi di focolai di COVID-19 presso aziende; chiusura di scuole private di ogni ordine e grado/università private).

Nell'ambito della priorità 8.v possono essere programmate tutte le spese relative agli interventi CIG in deroga riferite a periodi successivi al 17 maggio (*post lockdown*), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo ritiene opportuno.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento dell'occupazione e la relativa politica attiva non è necessaria, ma raccomandata, anche tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento¹¹.

Nel caso in cui vengano programmati interventi di politica attiva, che possono non seguire il criterio "testa a testa", questa può essere erogata anche successivamente alla politica passiva, non appena si verifichino le condizioni per la sua attuazione. Pertanto, le spese connesse alla politica passiva potranno essere certificate alla Commissione europea anche precedentemente alla certificazione delle spese relative alla politica attiva¹².

L'iter procedurale descritto nei paragrafi successivi deve essere recepito dalle Amministrazioni dei Programmi Operativi per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi di Cassa integrazione in deroga mediante una modifica al proprio Si.Ge.Co o alla documentazione collegata da attuarsi anche attraverso atti aggiuntivi di recepimento dei contenuti delle Linee Guida, che costituiscono parte integrante degli stessi.

Nell'ambito della convenzione bilaterale tra Regione/Provincia autonoma ed INPS sono precisati i requisiti dei trattamenti che devono essere oggetto di rendicontazione in base alle specificità territoriali.

3.1. SPESE AMMISSIBILI

Messaggio INPS 2901 del 21 luglio 2020

¹¹ Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)

¹² Le spese relative alle misure di politica attiva e passiva, pur ammissibili a partire dal 1.2.2020, possono essere certificate alla Commissione europea solo successivamente all'adozione da parte della Ce della decisione che modifica i Programmi Operativi includendo tali spese.

Sono ammissibili alla rendicontazione a valere sulle risorse FSE gli importi erogati dall'INPS a titolo di integrazione salariale e relativi oneri riportati all'interno della banca dati percettori.

3.2. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA CIG IN DEROGA ED EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

La procedura di rendicontazione del trattamento di CIG in deroga, articolata nelle fasi di seguito descritte, vede come attori coinvolti gli uffici regionali/provinciali competenti in materia di ammortizzatori sociali, l'INPS in qualità di soggetto terzo pagatore e di amministratore dei Fondi di solidarietà per le Province autonome di Trento e Bolzano, e l'Autorità di gestione.

Coerentemente con le disposizioni normative e procedurali richiamate al paragrafo 1, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento di autorizzazione della CIG in deroga, l'Ufficio regionale competente in materia di ammortizzatori sociali, ovvero il Fondo di solidarietà bilaterale delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a trasmettere all'INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei potenziali destinatari, comprensiva dei relativi codici fiscali, attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) secondo le procedure in essere previste dallo stesso Istituto.

Considerato quanto disposto dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, l'Istituto, ricevuto il decreto regionale effettua i controlli di competenza inerenti:

- alla correttezza dei dati inseriti;
- alle caratteristiche del datore di lavoro (datore di lavoro privato che non rientra nell'ambito di applicazione della CIGO o dei Fondi di solidarietà);
- alla presenza delle condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione per l'azienda/unità produttiva ed i requisiti contrattuali dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, in particolare in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo in essere alla data indicata dal legislatore;
- alla non cessazione dell'azienda/UP nel periodo di concessione dell'integrazione;
- nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, che l'Ufficio provinciale per cui si presenta la domanda sia sita nel territorio delle medesime.

Qualora, in fase istruttoria, si rilevino errori bloccanti relativi alle caratteristiche contributive del datore di lavoro, all'indicazione delle ore, al numero dei beneficiari ovvero al periodo concedibile, ne viene data tempestiva comunicazione alla Regione per le rettifiche del caso.

Una volta acquisiti i dati dal datore di lavoro mediante l'invio dei modelli SR 41, l'INPS, ai fini del pagamento, effettua i controlli di competenza, anche in modalità automatizzata, che consistono principalmente nella verifica dei seguenti aspetti:

- coerenza tra la lista dei codici fiscali dei potenziali beneficiari trasmessa dalla Regione ed i codici fiscali degli effettivi destinatari trasmessi dal datore di lavoro tramite i modelli SR41;
- l'abbinamento corretto tra matricola, ticket e autorizzazione;
- la corretta esposizione degli eventi, entro il periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse;
- l'esistenza in vita del beneficiario;
- la presenza del codice fiscale validato dal Fisco;
- la non presenza del beneficiario in liste oggetto di verifiche ispettive o di altro genere;
- la presenza, per lo stesso beneficiario, di altre disposizioni di pagamento per il medesimo periodo, anche sulla base di diverse autorizzazioni;
- nel caso di domande inerenti alle zone rosse, la residenza o il domicilio del lavoratore ovvero della presenza dell'unità produttiva/plesso organizzativo nei Comuni indicati dalla normativa.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, l'INPS eroga la prestazione ai destinatari esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

3.3. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE

Al fine di assicurare l'esecuzione del compito di interesse pubblico connesso alla rendicontazione a valere sul FSE, ai sensi dall'art. 242 del DL 34/2020, l'INPS comunica alla Regione/Provincia Autonoma i dati personali dei lavoratori opportunamente pseudonimizzati mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, relativi ai pagamenti erogati, le cui autorizzazioni ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla Convenzione, di cui al par. 7, acclusa alle presenti Linee Guida.

La fornitura dei dati da parte dell'INPS è realizzata per il tramite della Banca dati Percettori mediante file di formato .csv, che riveste carattere probatorio dei pagamenti effettuati.

3.4. FASE DI RENDICONTAZIONE: SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DESK, PREDISPOSIZIONE E INVIO DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ADC

Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l'AdG, provvede a effettuare i controlli on desk sulla documentazione di seguito elencata:

- 1) domanda di concessione della CIG in deroga trasmessa alla Regione di competenza (all'INPS nel caso dei datori di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano);
- 2) decreto di concessione della Regione e provvedimento del Fondo di solidarietà bilaterale;
- 3) istanza inviata alle Regioni per il completamento delle 9 settimane fruibili;
- 4) lista dei potenziali destinatari del trattamento corredata dalle relative domande aziendali (modello SR 100);
- 5) provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'INPS;
- 6) per le province autonome, domanda per la proroga del trattamento di CIG in deroga trasmessa all'INPS.

La verifica della suddetta documentazione, conservata presso le diverse Amministrazioni coinvolte, può avvenire in via telematica o tramite l'accesso ai sistemi informativi regionali e dell'INPS con un'utenza dedicata, e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto, al fine di effettuare i controlli di competenza e mettere a disposizione degli organismi di controllo nazionali e comunitari la relativa documentazione. Nel sistema informativo dell'AdG devono essere riportati unicamente i dati di monitoraggio e la documentazione funzionale (check list di controllo e altra documentazione se acquisita in via telematica) a dare evidenza dei controlli eseguiti.

Gli esiti di tali verifiche desk sono riepilogati in un'apposita check list, unica per il progetto "Cassa integrazione in deroga", riportante anche l'importo relativo al trattamento di CIG in deroga rendicontabile all'Autorità di Certificazione.

3.5. EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

L'AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e dei modelli SR 41.

Ai fini del campionamento si propongono le seguenti due metodologie alternative:

1. "procedimento di stima per differenza con stratificazione" prevista dalla nota EGESIF n. 16-00-14 del 20.01.2017 "Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit", utilizzata nell'ambito del PON SPAO per la verifica del bonus "Occupazione Sud";
2. una procedura individuata da ogni singola AdG.

In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da

attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le Autorità di Gestione possono adottare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo "da remoto". In ogni caso, i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza, sulle operazioni che hanno prodotto spesa certificata nell'anno contabile in corso, dovranno di norma concludersi in tempo utile entro la presentazione del pacchetto conti dell'anno contabile di riferimento della spesa certificata e pertanto l'effettuazione delle verifiche in loco non è propedeutica alla certificazione della spesa alla CE.

4. CIRCUITO FINANZIARIO

In linea con quanto previsto dalla Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020, le risorse erogate dalla Commissione Europea a titolo di rimborso delle spese anticipate dallo Stato e rendicontate sui Programmi Operativi FSE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione responsabile del progetto cui compete l'attuazione dell'intervento (AdG o Responsabile di misura).

I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell'attivazione della richiesta del codice che della correttezza delle informazioni inserite.

Con riferimento alle modalità di richiesta del CUP si rinvia al format allegato alle presenti Linee Guida.

Per la richiesta del CUP, viene generato **un CUP per singola priorità di investimento considerata** (8.v o 9.iv).

Le **istruzioni operative** per accedere alla funzionalità del template e richiedere il codice CUP con la procedura guidata sono allegate alle presenti Linee guida.

6. INDICATORI

La Commissione europea ha presentato una proposta di indicatori specifici (di output e risultato) con lo scopo di cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19¹³.

L'obiettivo dei predetti indicatori è quello di fornire alla Commissione gli elementi informativi necessari per monitorare la spesa degli interventi volti a contrastare l'epidemia COVID-19 e i suoi effetti immediati. La CE ha specificato come l'uso di indicatori e codici univoci pur non essendo obbligatorio, sarebbe fortemente auspicabile, in quanto agevolerebbe l'attività di monitoraggio e faciliterebbe la comunicazione e la trasparenza tra CE e SM.

In assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, ("microdati" quali: situazione occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione, suddivisi per sesso) può essere valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti¹⁴.

¹³ "NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic" – EGESIF_20-0007-00 12/05/2020. (nel dettaglio, gli indicatori di output proposti sono: CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19", CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19", CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19; con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l'uscita dall'intervento CVR2 – Numero di partecipanti che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19). Come annunciato nel corso del Gruppo tecnico di lavoro del Comitato Fse del 9 giugno 2020, la Commissione prevede l'applicazione di questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell'ambito CRII che ReactEU.

¹⁴ Q&A EC "Structural Funds – horizontal questions - Data collection"

Indicazioni sull'utilizzo degli indicatori sopra descritti sono contenute nelle specifiche Linee Guida, allegate al presente documento.

7. CONVENZIONE

Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 sono disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia Autonoma, predisposta sulla base del modello allegato alle presenti Linee guida.

8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA

Le Autorità di Gestione dovranno garantire il monitoraggio degli interventi relativi al trattamento di CIG in deroga trasferendo i dati al SNM attraverso i propri Sistemi informativi, secondo le regole comuni e condivise all'interno del documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" e dell'Allegato 1 alla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e successive modifiche. L'allegato 1 della predetta Circolare, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, indica le modalità operative da seguire per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.

Nel Sistema nazionale di monitoraggio, collegato al/ai CUP richiesto/i, viene caricato un solo progetto, con uno o più Codici locali, classificato coerentemente con Natura CUP 06, ma riportante i valori economico-finanziari, procedurali e fisici (ossia un indicatore di output che riporta il totale partecipanti) dell'intero Progetto.

Per quanto attiene alla struttura FN06-Pagamenti, le informazioni che devono essere fornite sono basate sul tracciato di cui al par. 3.3 delle presenti Linee guida.

L'INPS fornisce alle Regioni il tracciato informativo, allegato alla Convenzione di cui al par. 7, necessario alla corretta rendicontazione delle operazioni, contenente i codici fiscali pseudonimizzati ed i pagamenti per singolo percettore sulla base delle autorizzazioni.

L'Autorità di Gestione trasmette al Sistema nazionale di monitoraggio i dati necessari al popolamento della struttura FN08-Percettori collegata alla struttura FN06-Pagamenti (quindi alle effettive erogazioni).

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la disponibilità e l'accesso alla documentazione inerente alle attività, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell'Autorità di Gestione, nonché dell'Unione Europea, l'INPS si impegna a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Le Autorità di Gestione, anche per il tramite degli uffici regionali/provinciali competenti, conservano la documentazione oggetto di controllo ai fini della rendicontazione delle spese relative agli interventi a valere sulle risorse FSE dei propri Programmi Operativi.

L'AdG si impegna altresì a conservare la documentazione di propria pertinenza presso i propri uffici.

La documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

Allegato 2)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E INPS PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN DEROGA ATTIVATA IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, e da _____, in qualità di _____, autorizzati a sottoscrivere la presente Convenzione giusta D.G.R. n. ____ del _____;

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona di _____, in qualità di Direttore della Direzione regionale Puglia, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____;

di seguito indicati congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID-19;
- l'articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus *CRII - Coronavirus Response Investment Initiative* e *CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus* della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020 (Prot INPS.0005.30/11/2020.0106497) per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
- l'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con la precisazione che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o

domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;

- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- l'articolo 22, comma 1 del decreto '*Cura Italia*', come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le cd. "*zone rosse*" e 13 settimane per le cd. "*zone gialle*") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto '*Cura Italia*' disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande debbano essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
- l'articolo 22, comma 5, del decreto '*Cura Italia*' prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
- l'articolo 70 del decreto '*Rilancio*' innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'articolo 22 del decreto '*Cura Italia*', prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le cd. "*zone rosse*" e "*zone gialle*"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale "*Covid-19*", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- l'articolo 70 del decreto '*Rilancio*' stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- l'articolo 70 e l'articolo 70-bis del decreto '*Rilancio*', introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo, prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale "*Covid-19*", che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
- l'articolo 70, comma 1, lett. f), e l'articolo 71, comma 1, del decreto '*Rilancio*' disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;
- l'articolo 242, comma 1, del decreto '*Rilancio*' prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: "*le Autorità di Gestione di*

Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19";

- l'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto 'Rilancio' stabilisce che: *"Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi"*
- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 125, comma 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e, al comma 2, lett. d), dello stesso articolo, prevede, tra l'altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto disposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- in relazione alla presente Convenzione sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito *"Regolamento UE"*;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il *"Codice"*;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"*;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell'INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;
- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell'urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione Puglia (quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori

sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per l'erogazione da parte dell'INPS dei seguenti servizi:
 - i. rendicontazione dei pagamenti erogati;
 - ii. monitoraggio della spesa;
 - iii. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a _____ euro sono programmate:
 1. nell'ambito della priorità di investimento 8.v - *Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento* - per _____ euro;
 2. nell'ambito della priorità di investimento 9.iv - *Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* - per _____ euro.

Articolo 3 (Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

1. L'INPS mette a disposizione della Regione Puglia i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall'INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalla stessa Regione Puglia, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo il tracciato stabilito nell'allegato alla presente Convenzione "*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID*" e nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
2. I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione Puglia per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all'Istituto alla quale la Regione Puglia può accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell'allegato "*Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'Inps*" e con le modalità di cui all'allegato "*Il Sistema Informativo dei Percettori*".
3. Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati.
4. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4 (Iter procedurale)

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall'INPS, di cui all'articolo 3, la Regione Puglia effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

Articolo 5 (Verifiche desk e in loco)

1. La Regione Puglia effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19*" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono

concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “*in presenza*” con nuove modalità di controllo “*da remoto*”.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di protezione di dati personali)

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “*data breach*” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 7 (Conservazione della documentazione)

1. Gli uffici regionali competenti e l’INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni della Regione Puglia, decorre dal 21 dicembre 2020 (data di inizio della fornitura dei dati riportata nei visti) alla data del 1° marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.
2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS
Il Direttore Regionale INPS

Per la Regione Puglia

Il _____

Il _____
